

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
“MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO”

RELAZIONE

Il presente progetto di legge "Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito" istituisce il reddito di solidarietà (RES), che consiste in un sostegno economico, erogato nell'ambito di un progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, alla stregua di quanto già previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari), e finalizzato a superare le difficoltà economiche del richiedente e del suo nucleo familiare. Tale strumento regionale si affiancherà e si integrerà con il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), una misura attiva di contrasto alla povertà, che ha avuto una prima sperimentazione nel 2013 in 12 grandi città italiane, tra cui Bologna, sulla base delle previsioni di cui all'art. 60 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in l. n. 35 del 2012, emanato dal governo Monti e che la legge di Stabilità 2016, all'art. 1, comma 387, ha ora esteso a tutto il territorio nazionale.

L'estensione avverrà con criteri e requisiti specifici, definiti con l'emanazione del decreto 26 maggio 2016 da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, "Avvio del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale" (pubblicato in G.U. n. 166 del 18/7/2016).

I requisiti di base per accedere al Res regionale sono gli stessi del Sia nazionale, ma con il progetto di legge si vuole realizzare un ampliamento della platea dei potenziali fruitori. Nel Sia, infatti, si richiede la presenza all'interno del nucleo familiare di un minore, o di un figlio disabile, o di una donna in stato di gravidanza, condizioni non richieste nella presente proposta, dove si parla indifferentemente di qualsiasi tipo di nucleo familiare, anche unipersonale, in ossequio al principio universalistico. L'accesso al reddito dovrà essere accompagnato da un progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, dal referente del Servizio sociale territoriale del Comune competente e, in caso di proposte per l'inserimento lavorativo, dal Centro per l'impiego. La misura non dà luogo dunque ad un mero intervento economico/assistenziale, ma si prevede un vero e proprio patto tra erogatori e beneficiari: a fronte della corresponsione del contributo economico, ci deve essere uno specifico impegno del nucleo familiare a perseguire progetti di inclusione sociale e lavorativa.

Descrizione dell'articolato della proposta di legge

L'articolo 1 illustra l'oggetto e le finalità della legge, con lo scopo di dare attuazione ai principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'articolo 2 definisce l'istituzione del reddito di solidarietà quale sostegno economico riconosciuto dai Comuni o dalle loro Unioni, nell'ambito di un progetto concordato di attivazione sociale e inserimento lavorativo, in collaborazione con i Centri per l'impiego, nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio.

L'articolo 3 stabilisce i beneficiari e i requisiti di accesso al reddito regionale di solidarietà. Possono accedere al reddito di solidarietà i nuclei familiari, anche unipersonali, di cui almeno un componente sia residente in Regione da almeno 24 mesi, con Isee corrente inferiore o uguale a 3000 euro. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale (pensione, accompagnamento, ecc.), concessi a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta deve essere inferiore a 600 euro mensili. L'accesso al reddito di solidarietà è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Naspi (nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego) o dell'assegno di disoccupazione (Asdi), o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

L'articolo 4 determina l'ammontare e la durata del reddito di solidarietà. L'ammontare massimo mensile è pari a 400 euro per nucleo familiare. L'intervento sarà concesso per un periodo pari a quanto stabilito nel regolamento di attuazione e comunque per non più di 12 mesi, superati i quali il sostegno potrà essere richiesto solo trascorsi almeno altri 6 mesi.

Gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono le modalità di accesso, le caratteristiche del progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza del reddito di solidarietà. La domanda è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare presso il Comune territorialmente competente, tramite apposito modello corredato da tutte le dichiarazioni individuate nel regolamento attuativo. Di norma, pur nel rispetto

delle facoltà organizzative dei Comuni, il cittadino dovrà presentare domanda ai ' servizi sociali competenti. L'accesso al reddito deve essere accompagnato da un progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, dal referente del Servizio sociale territoriale competente e in caso di inserimento lavorativo dal Centro per l'impiego, i quali collaborano per garantire le misure previste dal progetto. Il progetto in questione ha come obiettivo il superamento della condizione di povertà e l'inclusione sociale del nucleo. All'interno delle misure del progetto di attivazione sociale assumono rilievo: incontri con il servizio sociale; frequenza scolastica; progetti di ricerca attiva del lavoro e di accettazione di offerte di lavoro; iniziative di prevenzione e cura della salute; sostegno dei minori; cura del proprio alloggio. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto, di mancato rispetto degli obblighi previsti dal progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, o comunque di comportamenti, da parte dei componenti il nucleo familiare, incompatibili con il progetto, si incorre in decadenza dal beneficio.

L'articolo 8 definisce l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge da parte della Giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui alla legge reg. n. 13 del 2015 e previo parere del Consiglio delle autonomie locali. Il regolamento in particolare definirà: l'ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito; il periodo massimo della misura economica; eventuali altri obblighi dei beneficiari; le modalità di erogazione; le dichiarazioni da allegare; le modalità di

coordinamento con le misure nazionali; le modalità di verifica degli obblighi assunti; le modalità di rideterminazione eventuale dell'ammontare; eventuali ipotesi di sospensione.

L'articolo 9 stabilisce la governance della programmazione e della gestione delle attività di erogazione del reddito di solidarietà attraverso il coordinamento garantito dalla Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, in composizione allargata all'Assessore alla scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro.

L'articolo 10 contiene le procedure di monitoraggio e la clausola valutativa sull'attuazione della legge. L'Assemblea legislativa regionale eserciterà il controllo sulla attuazione della legge e ne valuterà i risultati. A tale fine la Giunta, dopo un anno dall'approvazione del regolamento di attuazione, presenterà alla Commissione assembleare competente un rapporto sullo stato di attuazione della legge.

L'articolo 11 abroga il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 12 marzo 2003, n.2.

L'articolo 12 illustra le disposizioni finanziarie derivanti dalla presente legge.

Art. 1 (Oggetto è finalità)

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il Reddito di solidarietà, al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 31 e 38 della Costituzione nonché agli articoli 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Il Reddito di solidarietà costituisce una misura regionale diretta a contrastare la povertà, l'esclusione sociale e la disuguaglianza nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l'accesso al lavoro.

Art. 2 (Reddito di solidarietà)

1. Il Reddito di solidarietà consiste in un sostegno economico, erogato nell'ambito di un Progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo concordato, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare, come definito all'articolo 3 comma 1.
2. Il Reddito di solidarietà è riconosciuto dai Comuni o dalle loro Unioni, nel rispetto delle norme che seguono, in collaborazione, quanto alla realizzazione del progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, con i Centri per l'impiego nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, fino ad esaurimento delle risorse destinate.
3. Sulla programmazione ed integrazione degli interventi, i servizi territoriali, sociali e del lavoro, si avvalgono anche degli strumenti individuati dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 14, "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari".

Art. 3 (Beneficiari e requisiti di accesso)

1. Possono accedere al Reddito di solidarietà i nuclei familiari, anche unipersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui almeno un componente sia residente in regione da almeno 24 mesi, con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ovvero ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, inferiore o uguale a 3000 euro.
2. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili. L'importo può essere aggiornato annualmente nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8.

3.L'accesso al reddito di solidarietà è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpi) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo n. 22 del 2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

4.Sono esclusi dall'accesso al Reddito di solidarietà i nuclei familiari, nei quali il richiedente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Art. 4 (Ammontare e durata)

1.L'ammontare massimo mensile del Reddito di solidarietà è pari a 400 euro per nucleo familiare.

2.L'intervento è concesso per un periodo definito dal regolamento di cui all'articolo 8 e comunque non superiore a dodici mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.

3.L'importo massimo mensile di cui al comma 1, il periodo di interruzione di cui al comma 2 e la soglia ISEE di cui all'articolo 3, possono essere aggiornati nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8, in rapporto all'andamento della sperimentazione ai sensi dell'articolo 10 comma 1.

Art. 5 (Modalità di accesso)

1. La richiesta del Reddito di solidarietà è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 2, presso il Comune o l'Unione dei Comuni territorialmente competente, mediante apposito modello corredato delle dichiarazioni individuate nel regolamento di cui all'articolo 8, attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura.

Art. 6 (progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo)

1.L'accesso al Reddito di solidarietà deve essere accompagnato da un Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dal referente del Servizio sociale territoriale dei Comuni competente ed, in caso di inserimento lavorativo, anche da parte del Centro per l'impiego.

2. Il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo è finalizzato al superamento della condizione di povertà ovvero dei rischi di marginalità familiare, all'inclusione sociale, all'inserimento o reinserimento lavorativo.

3. Nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo sono individuate le specifiche misure di sostegno, volte a realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, garantite dal Servizio sociale territoriale in collaborazione con i Centri per l'impiego nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, così come gli impegni assunti dai beneficiari, secondo le previsioni di cui all'art. 7.

4. Tra le misure e gli impegni di cui al comma 3 assumono rilievo:

- a) incontri programmati con il Servizio sociale territoriale;
- b) frequenza scolastica è/o di percorsi di orientamento e formazione professionale;
- c) progetti di inclusione sociale ovvero di ricerca attiva del lavoro;
- d) disponibilità all'accettazione di offerte di lavoro;
- e) iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute;
- f) attività di mantenimento e cura dell'alloggio;
- g) percorsi a garanzia dell'educazione ed integrazione dei minori.

4. Il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo individua altresì le cause di decadenza dalla misura.

Art. 7 (Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza)

1. Il rappresentante del nucleo familiare beneficiario del Reddito di solidarietà, individuato nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio sociale territoriale del Comune o dell'Unione dei Comuni dove ha presentato domanda, ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, della composizione del nucleo familiare, così come ogni variazione migliorativa della situazione lavorativa, economica o patrimoniale del nucleo familiare, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 8. In caso di mancata comunicazione opera la decadenza dalla misura.

2. Il nucleo familiare beneficiario decade inoltre dal diritto di fruizione del Reddito di solidarietà al verificarsi dei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione del Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, di cui all'articolo 6;
- b) mancato rispetto degli impegni specificamente assunti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
- c) comportamenti reiterati, da parte dei componenti del nucleo familiare, inconciliabili con il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo.

3. È affidato al Servizio sociale territoriale del Comune o dell'Unione dei Comuni il compito di verificare il rispetto degli obblighi previsti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, assunti da parte del nucleo familiare beneficiario, nonché l'eventuale emergere di una causa di decadenza.

4. Il Servizio sociale territoriale, nelle ipotesi di decadenza di cui ai commi 1 e 2, si attiva secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 8 (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all'articolo 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali di cui all'articolo I della legge regionale del 9 ottobre 2009, n. 13, definisce in particolare con regolamento regionale:

- a) l'ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito prevista dall'articolo 4 comma 1;
- b) il periodo massimo della misura economica, garantita attraverso il Reddito di solidarietà, ai sensi dell'articolo 4;
- c) eventuali ulteriori obblighi dei beneficiari del Reddito di solidarietà;
- d) le modalità di erogazione della misura economica;
- e) le dichiarazioni da allegare al modello di richiesta del Reddito di solidarietà, ai sensi dell'articolo 5;
- f) le modalità di coordinamento tra il Reddito di solidarietà e le misure statali di sostegno al reddito;
- g) le modalità di verifica del rispetto degli obblighi assunti nonché di attivazione del Servizio sociale territoriale, nelle ipotesi di decadenza, ai sensi dell'articolo 7;
- h) le modalità di rideterminazione dell'ammontare della misura economica garantita attraverso il Reddito di solidarietà, nei casi in cui, in corso di erogazione, si verificano modificazioni nella composizione del nucleo familiare ovvero di altro genere;
- i) eventuali ipotesi di sospensione della corresponsione del Reddito di solidarietà;
- l) le modalità di presa in carico integrata ed i contenuti del progetto di attivazione sociale e lavorativa.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 (Governance della programmazione e gestione delle attività di erogazione del Reddito di solidarietà)

1. La Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, in composizione allargata all'Assessore alla scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro, costituisce l'ambito in cui viene garantito l'effettivo coordinamento, quanto alla programmazione e gestione delle attività di erogazione del Reddito di solidarietà, tra Regione e sistema delle autonomie locali.

Art. 10 (Monitoraggio e clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dall'introduzione della disciplina regionale del Reddito di solidarietà rispetto agli obiettivi fissati nell'articolo 1, comma 2.

2. A tal fine, la Giunta, dopo un anno dall'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, presenta alla commissione assembleare competente un rapporto sullo stato di attuazione della legge e, successivamente, con cadenza triennale, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) tipologia dei beneficiari del Reddito di solidarietà ed entità dei benefici erogati;

b) riguardo ai Progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo:

1) tipologia delle specifiche misure di sostegno attivate e loro efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 2

2) tipologia degli impegni assunti dai beneficiari

c) grado di copertura dell'accesso al Reddito di solidarietà e ai Progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo sia rispetto alle richieste ricevute sia rispetto ai potenziali destinatari;

c) l'ammontare complessivo delle risorse regionali impiegate e la loro ripartizione in relazione alla diverse tipologie di intervento;

d) eventuali criticità emerse sia in termini di programmazione e realizzazione degli interventi sia in termini di miglioramento dell'efficacia degli stessi ed eventuali conseguenti proposte di modifica normativa.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori degli interventi previsti. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 11 (Abrogazioni)

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 2 del 2003 è abrogato.

Art. 12 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016 -2018, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito della missione 12 e programma 4, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi, al capitolo U 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione -spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti

annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).